



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

| Numero | Data |
|------------|-------------------|
| 115 | 24-09-2019 |

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | FAVISMO - COMPORTAMENTI E MISURE SANITARIE DA ADOTTARE - RIFORMA ORDINANZA SINDACALE N.97 DEL 27/08/2018. DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI FAVE IN MASSA. |
|-----------------|---|

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

IL SINDACO

PREMESSO che il favismo è una malattia causata da deficit dell'enzima Glucosio-6-Fosfato-Deidrogenasi, la cui carenza può determinare gravi crisi emolitiche non solo per l'assunzione per via orale di fave, ma anche per l'inalazione di pollini delle stesse.

VISTA la nota dell'Azienda U.S.L. N. 1 Toscana Nord Ovest di Massa Carrara, U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione acquisita dall'Ente con Prot n. 114637/BIII6 del 16/09/2013-, in cui rappresenta che è stata informata che *“cittadini affetti da favismo sono residenti in Via Pietrasanta, e frequentano la scuola primaria di “Alteta” in Via Casellotto di Sotto in località Massa (MS), la scuola secondaria “Paolo Ferrari” di Via Casamicciola e la ex Colonia “Comasca” di Via Ronchi.*

CONSIDERATO che nella suddetta comunicazione il Dirigente Medico IPeN della stessa Azienda U.S.L. propone a tutela della salute *“l'emissione di ordinanza affinché non siano coltivate le leguminose sopraindicate nell'area dove normalmente questi cittadini vivono e dimorano e cioè, in un raggio di 500 metri:*

- *dalla loro abitazione sita in Via Pietrasanta, come meglio identificata nella cartografia allegata;*
- *dalla scuola primaria di “Alteta” in Via Casellotto di Sotto;*
- *dalla scuola secondaria “Paolo Ferrari” di Via Casamicciola;*
- *dalla ex Colonia “Comasca” di Via Ronchi.*

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 97 del 27/09/2018, con la quale si dettavano i comportamenti da adottare a tutela della salute di un soggetto residente a Massa ed affetto da favismo, consistenti nel divieto della coltivazione delle fave in un raggio non inferiore a 500 m dalla sua abitazione e dalla scuola frequentata.

VISTA la nota, acquisita al Prot. Dell'Ente con n. 57394 del 17/09/2019, con la quale il soggetto di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n. 97 del 18/09/2018, chiede, causa cambio di attività extra scolastiche, l'estensione di tale Ordinanza all'area compresa all'interno dei 500 m di raggio dalla scuola “Le Maripose” sita in Via Lottizzazione, 15 e la contestuale revoca dell'area compresa all'interno dei 500 m dalla scuola della ex Colonia “Comasca” di Via Ronchi.

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare ogni pericolo per la salute dei soggetti in argomento.

VISTO l'art. 50 del D.Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i..

ORDINA

Il divieto assoluto di coltivazione delle fave : in un raggio di 500 metri:

- *dalla loro abitazione sita in Via Pietrasanta ; come meglio identificata nella cartografia allegata;*

- *dalla scuola primaria di "Alteta" in Via Casellotto di Sotto;*
- *dalla scuola secondaria "Paolo Ferrari" di Via Casamicciola;*
- *dalla scuola "Le Maripose" Via Lottizzazione, 15.*

Come evidenziata nella cartografia allegata.

REVOCA

Il divieto assoluto della coltivazione delle fave in un raggio di 500m dalla scuola dell'Infanzia della ex Colonia "Comasca" di Via Ronchi in quanto non più frequentata dai soggetti affetti da favismo.

AVVERTE

che in caso di inadempienza si procederà ai sensi dell'art. 650 C.P.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sul Sito Internet del Comune di Massa;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa agli organi locali di stampa per la massima diffusione;
- che il presente provvedimento sia affisso sul territorio del Comune, in luoghi di visibilità pubblica, *in un raggio di 500 metri:*
 - *dalla loro abitazione sita in Via Pietrasanta, come meglio identificata nella cartografia allegata;*
 - *dalla scuola primaria di "Alteta" in Via Casellotto di Sotto;*
 - *dalla scuola secondaria "Paolo Ferrari" di Via Casamicciola;*
 - *dalla scuola "Le Maripose" Via Lottizzazione, 15, come da cartina allegata.*
- che la stessa venga altresì trasmessa alla Azienda USL 1 di Massa Carrara, U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione, e al Comando di Polizia Municipale di questo Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la vigilanza sulla corretta osservanza della stessa.

RENDE NOTO

- che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 è il Dott. Geol. Simone FIALDINI;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa